



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU) | +39 0782 55710
 protocollo@pec.comune.ussassai.org.it | comune.ussassai.org.it
 C.F. e P.IVA 00160240917

Area Amministrativo Sociale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. generale n. 93 del 04/03/2024	Reg. settore n. 37 del 28/02/2024	Oggetto: AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI IMU ANNO 2017 - FORNITURA N. 37020240226600500000 – prot. n. 818 del 23.02.2024
--	---	---

Il Responsabile dell'Area Amministrativo Sociale

Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 10.01.2023 con il quale è stato nominato Responsabile del Servizio Amministrativo Socio Culturale il sottoscritto Francesco Usai;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 20.12.2023, avente per oggetto approvazione Documento Unico di Programmazione 2024-2026 (DUP);

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale. n. 32 del 27.12.2023 di approvazione del bilancio di Previsione 2024/2026;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 12.01.2024 di [Approvazione Piano Esecutivo di Gestione \(PEG\) per il triennio 2024/2026 ai sensi dell' art. 169 d.lgs. n. 267/2000;](#)

Visti gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011 che istituiscono e disciplinano l'imposta municipale propria;

Visto l'art. 13 del D. L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, che dispone l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria per il 2012;

Vista la Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) con la quale è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 01.01.2014;

Dato atto che la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Considerato che l'art. 1, comma 703, della L. n. 147/2013 lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visto il "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30.07.2015;

Visto l'art.1, commi 161 e 162, della L. 296/2006, in materia di accertamenti relativi ai tributi di competenza degli Enti locali;

Preso atto che, ai sensi del comma 161 sopra citato gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati;

Visto l'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, nel quale è previsto che non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta;

Vista la Legge n. 160/2019, in particolare l'art. 1, commi 792 - 804 in materia di accertamenti esecutivi e riscossione;

Visto il comma 792 dell'art. 1 della legge sopra citata, il quale stabilisce che: *“Le attività di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:*

a) l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'[articolo 52, comma 5, lettera b\), del decreto legislativo n. 446 del 1997](#) e all'[articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013](#), nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'[articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#), concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'[articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150](#). Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il contenuto degli atti di cui al periodo precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento, se adottato dall'ente, relativo all'accertamento con adesione, di cui al [decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218](#), e dell'[articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997](#), nonché in caso di definitività dell'atto impugnato. Nei casi di cui al periodo precedente, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa prevista dall'[articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#), non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi

indicati;

b) gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al [regio decreto 14 aprile 1910, n. 639](#). Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. L'esecuzione è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a) al soggetto legittimato alla riscossione forzata; il periodo di sospensione è ridotto a centoventi giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono individuate dal competente ufficio dell'ente. Le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono demandate a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) omissis;"

Visto l'art. 2 del Decreto Legge n. 193 del 2016 il quale stabilisce che “A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate.”

Vista:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31/07/2017 con la quale è stato disposto di delegare le funzioni ed affidare le attività relative alla riscossione coattiva tramite ruolo, di cui al D.P.R. n.602 del 1973, delle entrate del comune di Ussassai, sia tributarie sia patrimoniali, con decorrenza dalla data di adozione dell'atto, al soggetto pubblico al quale è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale “Agenzia delle Entrate – riscossione”, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'artt. 1 e 2-bis D.L. 22/10/2016 n. 193, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 1/12/2016 n. 225;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30.05.2022 con la quale l'affidamento della riscossione coattiva è stato esteso anche all'attività di riscossione coattiva conseguente all'emissione di avvisi di accertamento esecutivi ai sensi della L. 160/2019;

Dato atto che:

- con propria Determinazione n. 152 del 15.11.2022 (N.R.G. 429 del 17.11.2022) è stata approvata la lista di carico per n. 98 avvisi di accertamento esecutivi IMU 2017;
- i suddetti avvisi di accertamento sono stati notificati entro i termini;
- che dall'attività di verifica sulla riscossione svolta dall'Ufficio tributi è emerso il mancato pagamento di alcuni degli avvisi di accertamento di cui sopra;

Rilevato che:

- per le somme non riscosse relative agli avvisi di accertamento esecutivi divenuti definitivi si è provveduto, con protocollo n. 818/2024 alla trasmissione telematica ad Agenzia delle Entrate Riscossione della fornitura contenente i dati necessari per l'avvio della riscossione coattiva comprensiva di 46 atti per un totale di € 11.330,03;
- Agenzia delle Entrate Riscossione in data 28.02.2024, ha comunicato con nota pec l'avvenuta pubblicazione degli esiti dell'elaborazione del flusso degli accertamenti esecutivi trasmesso ai sensi dell'art. 1, comma 792, legge n. 160/2019, con la fornitura n. 37020240226600500000;

Vista ed esaminata la fornitura oggetto di pubblicazione, da affidare ad Agenzia delle Entrate Riscossione per l'avvio della riscossione in fase coattiva, elaborata sulla base del flusso trasmesso per accertamenti esecutivi IMU anno 2017, costituita da n. 45 atti per un totale di € 10.948,38, di seguito dettagliata;

Fornitura n.	Trib. anno	Prot. Data	Importo	Cod. entrata	Importo
37020240226600500000	IMU 2017	818 del 23.02.20 24	€	2R60 Imposta	€ 8.538,93
				2R61 Interessi	€ 100,07
				2R62 Sanzioni	€ 2.016,88
				2R63 Spese sped.	€ 292,50

Rilevato lo scarto di una partita per un importo totale di € 381,65, per la quale sarà avviato procedimento apposito previa risoluzione della causa dello scarto;

Considerato che la lista di carico è stata correttamente compilata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fondando il quantum dovuto sulle tariffe per l'anno 2015 approvate con la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 30.05.2015 prorogate per gli anni 2016 e 2017, e sui valori medi in comune commercio per le aree edificabili stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28.03.2008;

Riconosciuta, pertanto, la necessità di procedere ad avviare la riscossione coattiva degli avvisi di accertamento esecutivi relativi ad IMU 2017 non ancora riscossi e presi in carico da Agenzia delle Entrate Riscossione;

Considerato che, così come stabilito dall'art. 17 del D. Lgs. n. 112/1999 l'attività di riscossione è remunerata con gli oneri della riscossione, calcolati sugli importi riscossi nel rispetto dei criteri stabiliti dallo stesso articolo;

Rilevato che ai sensi del punto 3.7.1 del principio contabile, allegato 4.2 del D. Lgs. 118/2011, la riscossione coattiva, in quanto relativa ad entrate già accertate, non comporta l'accertamento di nuove entrate e le sanzioni e gli interessi correlati sono accertati per cassa;

Vista la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica Amministrazione;

Dato atto che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Visto il vigente T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Vista la Legge 27.07.2000 n. 212 recante: "disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Di avviare la riscossione coattiva relativa agli avvisi di accertamento esecutivi per IMU anno 2017 contenuti nella fornitura n. **37020240226600500000**, comprensiva di 45 atti per un importo complessivo di € 10.948,38 di seguito dettagliata:

Fornitura n.	Trib. anno	Prot. Data	Importo	Cod. entrata	Importo
37020240226600500000	IMU 2017	818 del 23.02.2024	€	2R60 Imposta	€ 8.538,93
				2R61 Interessi	€ 100,07
				2R62 Sanzioni	€ 2.016,88
				2R63 Spese sped.	€ 292,50

Di dare atto dell'avvenuto scarto, da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione, di una partita per un importo totale di € 381,65, per la quale sarà avviato procedimento apposito previa risoluzione della causa dello scarto;

Di dare atto che il credito esposto nella fornitura di cui trattasi è di dubbia esigibilità;

Di dare atto che, ai sensi del punto 3.7.1 del principio contabile allegato 4.2 del D. Lgs. 118/2011, gli importi, riportati nella tabella di cui sopra, vengono imputati agli accertamenti già assunti sul cap. 1004/1 esercizio 2022 del bilancio pluriennale 2022/2024, con propria Determinazione n. 152 del 15.11.2022 (N.R.G. 429 del 17.11.2022);

Di dare atto che gli oneri della riscossione, calcolati sugli importi riscossi, verranno imputati nell'esercizio dell'avvenuta riscossione;

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione albo pretorio *on-line* del sito internet istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
MURA LISA

Il Responsabile dell'Area Amministrativo Sociale
Francesco Usai

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica

(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 04/03/2024

Il Responsabile del Servizio

Francesco Usai

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto attestante la copertura finanziaria

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Visto in ordine alla regolarità contabile

(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 04/03/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Cinzia Oraziotti

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

